
FAQ

Bando operazione 19.2.02 Azione 11A

“Qualificazione delle piccole e micro imprese extra-agricole esistenti nelle zone rurali per il mantenimento dei servizi commerciali, di pubblico esercizio, di artigianato e dei servizi a favore delle comunità locali e/o per l’attivazione di servizi/prodotti, anche innovativi, a supporto dello Sviluppo turistico - Leader”

Domanda 1

Abbiamo trovato questa clausola : “risultare iscritte all’Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con posizione debitamente aggiornata e validata; a tale proposito si precisa che, anche in caso di aggiornamento di fascicolo aziendale preesistente, lo stesso dovrà essere coerente con le previsioni della determina del Servizio Aiuti alle imprese n. 15462 del 4 dicembre 2012, avente per oggetto “Regolamento regionale 17/2003 – Rideterminazione del contenuto informativo dell’Anagrafe delle aziende agricole e della fonte documentale – Ridefinizione dell’Allegato A”.;

Cosa dobbiamo fare? Iscriverci anche se non siamo una Impresa Agricola?

Risposta 1

Tutti coloro che concorrono per beneficiare dei contributi a valere sul Piano di Sviluppo Rurale devono iscriversi all’Anagrafe agricola, compreso enti pubblici, aziende non agricole ecc. Dal seguente link si possono scaricare le informazioni necessarie: [CLICCA QUI](#). I Centri di Assistenza Agricola (la lista ed i riferimenti si possono scaricare dal seguente [sito della Regione Emilia Romagna](#)) hanno l’incarico di iscrivere chiunque sia interessato a titolo gratuito.

Domanda 2

Il bando prevede come beneficiari le imprese che svolgono la loro attività nei codici ATECO 2007 ricompresi nelle sezioni e divisioni descritte nell’allegato H, attualmente però l’azienda ha partita IVA con codice ATECO 011990 e quindi non compreso nell’allegato. Dato che sarebbe intenzione accedere al bando prevedendo come investimento la costruzione di un laboratorio per la produzione, se prima della scadenza del bando andiamo ad estendere la P.IVA con codice ATECO presente nell’allegato possiamo presentare domanda?

Risposta 2

No, non è possibile l’estensione dei codici ATECO. Tutta la sezione A “AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA” non è ammessa al bando per i criteri di demarcazione. Si intende impresa extra-agricola l’impresa che non esercita le attività previste all’art. 2135 del codice civile. In particolare in caso di esercizio di una pluralità di attività, l’esercizio di attività agricola non dovrà essere praticata neppure quale attività secondaria.

Si segnala che prossimamente pubblicheremo il bando sulla trasformazione dei prodotti agricoli dove le aziende agricole potranno realizzare investimenti per la trasformazione (40% di contributo).

Domanda 3

La ditta ha alcune attività ed i relativi codici ATECO ammissibili ma altri no (compreso il principale):
LA LORO DOMANDA E' AMMISSIBILE?

Risposta 3

È ammissibile purché gli investimenti oggetto del contributo sia chiaramente ed esclusivamente funzionali all'attività di cui al Codice ATECO ammissibile.

Domanda 4

Le spese generali e tecniche fino a che percentuale possono essere finanziate? Nel bando giovani ad esempio fino al 10%

Risposta 4

Nel bando è riportato a pag. 5, alla voce spese ammissibili: "investimenti immateriali connessi alle precedenti voci di spesa quali onorari di professionisti/consulenti e studi di fattibilità, entro il limite massimo del 10% delle stesse".

Domanda 5

Con la presente sono a chiederVi cortesemente se un libero professionista possa essere beneficiario del bando in oggetto e quindi presentare domanda di ammissione a contributo.

Risposta 5

L'esercizio di impresa extra-agricola è riconosciuto anche ai soggetti che esercitano la libera professione purché in forma individuale.

Domanda 6

Una ditta neo costituita, al momento di presentazione della domanda di sostegno, deve necessariamente risultare "attiva" al registro imprese competente, ossia deve aver comunicato la data di dichiarazione presso la CCIAA di competenza, dell'avvenuto inizio dell'attività di impresa?

Risposta 6

In considerazione che il bando si rivolge ad imprese esistenti sottolineo quanto segue: "In base al Reg. (UE) n. 702/2014 che definisce: "Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica", oltre ai requisiti del bando di cui al paragrafo "Beneficiari" le imprese devono: "essere attive e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 160 e ss. della

Legge Fallimentare), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti”.
